



Prot. N. 10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FALLIMENTARE

oggetto: programma di liquidazione – previsione di insufficiente realizzo – adempimenti del curatore

Il Presidente

visto l'elevato numero di procedure fallimentari, anche di pluriennale pendenza, destinate a formale chiusura **ex art. 118 n° 4 l.f.**;

considerato che la gestione di siffatti procedimenti – rivelatisi privi di qualsivoglia utilità per il ceto creditorio a cui favore non viene disposto alcun riparto di somme – risulta nondimeno gravemente onerosa per l'ufficio fallimentare in quanto assorbe comunque risorse amministrative e giudiziarie, contestualmente sottratte ad altre rilevanti incombenze;

considerato che, ai sensi dell'**art. 104 ter legge fallimentare** (nuovo rito), “entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario il curatore predispose un programma di liquidazione...” e che l'ultimo comma della medesima disposizione consente al curatore di “...non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”;

considerato che analogamente il nuovo **art. 102 l.f.** prescrive che “il Tribunale... su istanza del curatore depositata almeno **venti giorni** prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione... dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”, precisandosi altresì al successivo comma che “le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la **condizione di insufficiente realizzo** emerge successivamente alla verifica dello stato passivo”;

considerato che, ai sensi dell'**art. 87 l.f.**, “il curatore... redige l'inventario nel più breve tempo possibile...” e comunque, **ex art. 33 l.f.**, “...entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulle responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale” e che “il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto”;

considerato che occorre in ogni caso assicurare effettività alla descritta tempistica, essendo fra l'altro correlata al relativo rispetto la necessaria ottimizzazione delle risorse dell'ufficio;

sentiti i giudici delegati e condivisa la necessità di disciplinare unitariamente la descritta materia

DISPONE

che il curatore fallimentare, all'atto della accettazione dell'incarico, dia **immediato inizio** alle operazioni di apposizione dei sigilli e relativa inventariazione e ad ogni ulteriore conseguente adempimento depositando in ogni caso, entro **dieci giorni** dalla dichiarazione del fallimento, una preliminare **scheda di rilevazione** contenente la denominazione dell'impresa (con la eventuale specificazione di precedenti denominazioni assunte nel quinquennio), la data del fallimento con la specificazione della data di deposito del ricorso e del nominativo del creditore istante nonché dell'eventuale deposito nel quinquennio antecedente di altre istanze di fallimento ovvero di formale accesso da parte del debitore a procedure diverse (concordati, accordi di ristrutturazione dei debiti, transazioni fiscali, sovrindebitamento, ecc.), la forma dell'impresa (con evidenziazione dell'eventuale appartenenza ad un più ampio "gruppo" imprenditoriale, del numero e nominativo dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, del modello di amministrazione e controllo con la indicazione degli amministratori e sindaci succedutisi nell'ultimo quinquennio, ecc.), la data di inizio attività e della eventuale messa in liquidazione (ovvero l'esistenza di contratti di affitto di azienda in corso alla data del fallimento), l'oggetto dell'impresa (con eventuale indicazione della diversa attività di fatto concretamente esercitata), la sede sociale e la eventuale esistenza di sedi secondarie e/o di unità negoziali (operative nell'ultimo triennio), il numero degli eventuali dipendenti, i dati dell'attivo patrimoniale, del fatturato e della debitoria relativi all'ultimo triennio (desumibili dal bilancio e/o dalle scritture contabili e/o dalle dichiarazioni fiscali), con l'eventuale indicazione della necessità e/o opportunità di dar corso all'esercizio provvisorio o all'affitto di azienda;

che nei successivi **trenta giorni** (e quindi entro quaranta giorni dalla dichiarazione di fallimento) depositi nota integrativa (alla predetta scheda di rilevazione) attestante la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati (anche intestati ai soci illimitatamente responsabili ed agli amministratori o ai loro coniugi in regime di comunione legale dei beni), la sussistenza di conti correnti bancari e/o postali e la eventuale esistenza di procedure esecutive in corso, il valore dei beni inventariati (con la specificazione della data di inizio e di completamento delle relative operazioni), la data di eventuali atti dispositivi relativi a beni immobili o a beni mobili registrati compiuti nell'ultimo quinquennio (anche se eseguiti dai soci illimitatamente responsabili o dagli amministratori o dai relativi coniugi in comunione legale dei beni) nonché una sommara ricostruzione delle vicende societarie e della causa del dissesto con espressa evidenziazione delle eventuali ragioni soggettive ed oggettive dell'intercorso fallimento (errori strategici, mancanza di competenze, eccessiva espansione, gestione speculativa, carenza di pianificazione, crisi di settore, variazione del costo dei fattori produttivi, altre cause esterne, ecc.) e delle

conseguenti ipotesi di responsabilità astrattamente configurabili nei confronti degli organi gestori o di controllo;

che con la citata ultima relazione il curatore esprima già una preliminare valutazione in ordine alle prospettive di realizzo ed alla concreta possibilità di dar corso ad un eventuale riparto in favore dei creditori, evidenziando, ove necessario, i temi di indagine meritevoli di ulteriore approfondimento e le ragioni che ne hanno precluso il tempestivo disbrigo;

che il curatore proceda comunque a tutti i relativi adempimenti ed incumbenti, secondo la tempistica indicata dalla disciplina fallimentare e dalle specifiche normative di settore, procurandosi in ogni caso, ove la previsione di insufficiente realizzo renda non necessaria la formazione dello stato passivo, di inoltrare specifica istanza ex art. 102 l.f. al Tribunale fallimentare nel rispetto dei tempi ivi specificamente indicati;


che in ogni caso, in sede di predisposizione del conto della gestione ed in ipotesi di chiusura della procedura fallimentare (nuovo rito) senza riparto, il curatore specifichi le ragioni che hanno determinato il protrarsi dell'attività di gestione e/o di indagine e che hanno conseguentemente imposto (o consigliato) l'(inutile) espletamento della procedura di verifica dei crediti;

che i giudici delegati vigilino sulla corretta osservanza delle citate prescrizioni;

che copia della presente determinazione sia comunicata ai giudici delegati ed ai curatori fallimentari (mediante pubblicazione sul sito delle procedure concorsuali) e trasmessa al Sig. Presidente del Tribunale per quanto di interesse.

Napoli 14/06/2018

Il Presidente
Gian Piero Scoppa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a vertical line and a checkmark-like flourish.